



**REGIONE  
PUGLIA**

Data 17-06-2015

AOO\_036 / 000 9889

PROTOCOLLO USCITA

**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE  
SERVIZIO FORESTE**

A tutte le Ditte interessate

A tutti i tecnici forestali interessati

Ai funzionari Responsabili del Procedimento  
presso le Sezioni Provinciali del Servizio Foreste

TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL  
SITO ISTITUZIONALE DELLA REGIONE PUGLIA



**Oggetto: Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 - NORME PER I TERRENI  
SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO. CIRCOLARE.**

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 supplemento del 18 marzo 2015 è stato pubblicato il Regolamento regionale n. 9 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico".

Con la disciplina in questione, il Servizio Foreste ha inteso, da un canto, colmare un vuoto regolamentare e, d'altro canto, accelerare e semplificare il procedimento amministrativo del rilascio dei pareri in ordine agli interventi su aree gravate da vincolo idrogeologico.

Il vincolo idrogeologico viene introdotto e imposto dal Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 e appartiene alla classe dei vincoli conformativi che, previsti dalla Costituzione, regolano lo svolgimento di talune attività in aree sensibili e limitano l'esercizio dell'attività edilizia.

Nel pieno rispetto della norma, il Servizio Foreste ha quindi cercato il punto di equilibrio coniugando le due necessità: la salvaguardia dei terreni vincolati per scopi idrogeologici e la possibilità di svolgere attività opere e lavori nelle aree forestali ed agrarie ovvero di realizzare attività di ristrutturazione o costruzione di manufatti.

Tale tentativo, invero reso ancor più difficoltoso per l'introduzione di nuove norme nell'ordinamento giuridico nazionale e regionale, mira in definitiva a disciplinare l'uso di terreni di qualsiasi tipologia e destinazione che, per effetto di determinate forme di utilizzazione, possano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque.

**Gli elementi innovativi del Regolamento**, che trova applicazione dal 2 aprile 2015, sono individuabili nei seguenti ambiti:

Viene per la prima volta integrato l'aspetto della **regimazione delle acque**. Per conservare la produttività del terreno è di primaria importanza il mantenimento dei primi strati del terreno agrario in quanto particolarmente ricchi di humus, fauna terricola (ad esempio lombrichi) e vita microbica. Combattere l'erosione significa mantenere la fertilità del terreno, assicurando anche le altre fondamentali funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idrogeologico.

Un altro importante aspetto, è quello del complesso delle pratiche definite "**sistemazioni idraulico forestali**", che sottintende un'attività di tipo estensivo e richiama la foresta quale presenza essenziale per la difesa del suolo e la regimazione delle acque. La stabilità dei versanti, conseguita "a monte" attraverso la regimazione dei piccoli corsi d'acqua, è infatti la prima condizione per prevenire più gravi dissesti nelle zone a valle.

Le sistemazioni idraulico-forestali comprendono un complesso di piccoli interventi a diffusione capillare, realizzati con preminenti finalità di prevenzione.


[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [foreste.regione.puglia.it](http://foreste.regione.puglia.it)

Servizio Foreste

Indirizzo Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: : 080 540 4036

mail: [servizio.foreste@regione.puglia.it](mailto:servizio.foreste@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it)





Non ultimo ma altrettanto rilevante, è quello della gestione dei materiali di risulta. L'articolo 7 del Regolamento integra nel procedimento del vincolo la normativa sulla gestione delle terre e rocce da scavo (L.98/2013, art. 41bis).

Infine, un elemento di notevole semplificazione procedurale è dato dalla **disponibilità, su base digitale, delle aree soggette a tutela idrogeologica**, identificate cartograficamente nel nuovo Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione Puglia.

Ciò evidenziato, si ritiene opportuno fornire, a beneficio dei tecnici e dei cittadini, chiarimenti sulle procedure contenute nel testo regolamentare, con riguardo agli aspetti della semplificazione e alle modalità di presentazione delle istanze di parte.

Nelle **schede** allegate sono esplicitate le modalità e le procedure per la presentazione di:

- richiesta di parere per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (art. 21);
- richiesta di parere per l'esercizio di attività edilizia (art. 26);
- richiesta di parere in sanatoria;
- comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (artt. 19 e 20);
- comunicazioni di inizio lavori per l'esercizio di attività edilizia (art. 25).

Per completezza di informazione, nel Regolamento regionale sono altresì individuati gli interventi e le opere che sono assoggettate a parere, quelle che sono assoggettate a semplice comunicazione e quelle che non necessitano né di parere né di comunicazione.

Modulistica specifica sarà tempestivamente adottata, con successivo atto dirigenziale, e resa pubblica tramite il sito istituzionale.

Questo Servizio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento sul contenuto della presente comunicazione, che viene diffusa agli interessati tramite il sito istituzionale regionale, nel rispetto di quanto disposto dal D.L.vo 33/2013, art. 5 "Accesso civico".

A.P. Servizio di coordinamento  
Raccordo funzionale e organizzativo  
Daniela VOLPE

P.O. Vincolo idrogeologico,  
ricerca e comunicazione istituzionale  
Francesco REGA

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Pianificazione  
e Coordinamento Servizi Forestali  
Pasquale SOLAZZO

Il Dirigente del Servizio  
Luigi TROTTA

Allegato: n. 7 schede esplicative

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); [foreste.regione.puglia.it](http://foreste.regione.puglia.it)

Servizio Foreste

Indirizzo Via Corigliano, 1 - 70132 Bari-Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: : 080 540 4036

mail: [servizio.foreste@regione.puglia.it](mailto:servizio.foreste@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it)

---

**Ambito agricolo e silvo-pastorale**


---

**Parere per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (art. 21, allegato 1, punto 1)**

**Termine del procedimento:**

120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Servizio Foreste

**Oneri istruttori** Ai sensi della L.R. 18 e s.m.i., art. 40 quater, è dovuto il versamento di €100,00, per spese istruttorie, sul c/c 60225323, intestato a "Regione Puglia – Tasse, tributi e proventi regionali")

**Descrizione sintetica (allegato 1, punto 1)**

Le istanze di parere relative ad opere riguardanti attività agricole e silvo-pastorali (art. 21 del Regolamento) devono essere inoltrate, complete della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente. Il Servizio Foreste della Regione Puglia, entro il termine massimo di 120 giorni, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente, all'interessato ed al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente.

**L'elaborato progettuale** deve comprendere la seguente documentazione

- Relazione tecnica elaborata ai sensi dell'allegato 2, punti 4d e 4e (ai sensi dell'art. 7, nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata)
- Planimetrie e profili topografici del terreno *ante-operam* e *post-operam*
- Planimetrie e visure catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere
- Idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico
- Documentazione fotografica completa e rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta)
- Relazione agronomico-forestale<sup>1</sup>
- Relazione geologica elaborata ai sensi dell'allegato 2 punto 3
- Relazione pedologica (solo per gli interventi contemplati dall'art. 16)
- Asseverazione del progettista finalizzata a dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti tenendo conto della relazione geologica

---

<sup>1</sup> Qualora gli interventi previsti rientrino nei casi normati dal Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione" e comportino la riduzione di superfici boscate e/o la loro trasformazione in altre qualità di coltura



**Ambito agricolo e silvo-pastorale**

**Comunicazione** di inizio lavori per l'esercizio di attività agricole e silvo-pastorali (artt. 19 e 20, allegato 1, punto 2)

**Termine del procedimento:** 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Servizio Foreste (salvo indicazioni e/o prescrizioni comunicate da quest'ultimo)

**Descrizione sintetica** (allegato 1, punto 2)

Per gli interventi di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento, per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale territorialmente competente; analoga comunicazione, senza allegati, va trasmessa dall'interessato al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi 45 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute all'interessato, indicazioni e/o prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia

**L'elaborato progettuale** deve comprendere la seguente documentazione

- Relazione tecnica elaborata ai sensi dell'allegato 2, punti 4d e 4e (ai sensi dell'art. 7, nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata)
- Planimetrie e profili topografici del terreno *ante-operam* e *post-operam*
- Planimetrie e visure catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere
- Idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico
- Documentazione fotografica completa e rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta)
- Relazione agronomico-forestale<sup>1</sup>
- Relazione geologica elaborata ai sensi dell'allegato 2 punto 3
- Relazione pedologica (solo per gli interventi contemplati dall'art. 16)
- Asseverazione del progettista finalizzata a dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti tenendo conto della relazione geologica

<sup>1</sup> Qualora gli interventi previsti rientrino nei casi normati dal Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione" e comportino la riduzione di superfici boscate e/o la loro trasformazione in altre qualità di coltura



**Ambito urbanistico - edilizio**

**Parere per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 26, allegato 1, punto 3)**

**Termine del procedimento:**

120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Servizio Foreste

**Oneri istruttori** Ai sensi della L.R. 18 e s.m.i., art. 40 quater, è dovuto il versamento di €100,00, per spese istruttorie, sul c/c 60225323, intestato a "Regione Puglia – Tasse, tributi e proventi regionali")

**Descrizione sintetica (allegato 1, punto 3)**

Ai sensi della normativa vigente in materia, le istanze di parere relative all'esercizio dell'attività edilizia (art. 26 del Regolamento) devono essere inoltrate, da parte degli interessati, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune territorialmente competente, che deve fornire al richiedente "una risposta tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte" (art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.). Il SUE competente, successivamente, trasmette l'istanza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria (Allegato 2), alla Regione Puglia - Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. Il Servizio foreste della Regione Puglia, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente al SUE in quanto parere endoprocedimentale

**L'elaborato progettuale** deve comprendere la seguente documentazione

- Progetto in scala adeguata, con stato attuale e modificato, completo di piante, prospetti, sezioni significative, particolari costruttivi, indicazioni sui movimenti di terra (m<sup>3</sup>) e destinazione dei materiali eventualmente eccedenti (art. 7)
- Progetto della regimazione e smaltimento delle acque meteoriche e reflue
- Elaborati progettuali riguardanti le opere necessarie per il mantenimento del principio dell'invarianza idraulica (nel caso in cui l'intervento provochi una variazione di permeabilità superficiale)
- Relazione tecnica elaborata ai sensi dell'allegato 2, punti 4d e 4e (ai sensi dell'art. 7, nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata)
- Certificazione della destinazione urbanistica dell'area
- Planimetrie e profili topografici del terreno *ante-operam* e *post-operam*
- Planimetrie e visure catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere
- Idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico
- Documentazione fotografica completa e rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta)
- Relazione agronomico-forestale<sup>1</sup>
- Relazione botanico-vegetazionale (Nel caso l'intervento previsto vada a modificare e/o depauperare il patrimonio arboreo e/o arbustivo)
- Relazione geologica<sup>2</sup> elaborata ai sensi dell'allegato 2 punto 3
- Asseverazione del progettista finalizzata a dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti tenendo conto della relazione geologica

<sup>1</sup> Qualora gli interventi previsti rientrino nei casi normati dal Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione" e comportino la riduzione di superfici boscate e/o la loro trasformazione in altre qualità di coltura

<sup>2</sup> Per opere che non comportino per l'esecuzione dell'intervento a farsi una movimentazione complessiva di terreno superiore a 3 metri cubi ovvero che rientrino in aree di sicura ed accertata stabilità ovvero ancora interventi di livellamento che determinino una lieve modifica morfologica dei terreni, è sufficiente una relazione geologica basata su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno (art. 5 comma 7)

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); <http://foreste.regione.puglia.it>

**Servizio Foreste**

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari - Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: [servizio.foreste@regione.puglia.it](mailto:servizio.foreste@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it)



## Ambito urbanistico - edilizio

**Comunicazione** di inizio lavori per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 25, allegato 1 punto 4)

**Termine del procedimento:** 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Servizio Foreste (salvo indicazioni e/o prescrizioni comunicate da quest'ultimo)

**Descrizione sintetica** (allegato 1, punto 4)

Per gli interventi di cui all'art. 25 del Regolamento per i quali è prevista solo la comunicazione, gli interessati devono presentarla al SUE del Comune territorialmente competente unitamente alla pratica edilizia relativa all'intervento. Questo deve successivamente trasmettere la comunicazione, completa della documentazione di progetto, alla Regione Puglia – Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. **L'attività oggetto della dichiarazione può essere autorizzata dal SUE competente decorsi 45 giorni dalla comunicazione, se non siano pervenute indicazioni e/o prescrizioni da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia**

L'elaborato progettuale deve comprendere la seguente documentazione

- Relazione tecnica elaborata ai sensi dell'allegato 2, punti 4d e 4e (ai sensi dell'art. 7, nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata)
- Planimetrie e profili topografici del terreno *ante-operam* e *post-operam*
- Planimetrie e visure catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere
- Idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico
- Documentazione fotografica completa e rappresentativa dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda o comunque realizzata in data recente (non anteriore a un mese dalla data della richiesta)
- Relazione agronomico-forestale (nel caso l'intervento previsto interessi aspetti di carattere agronomico/forestale - art. 25)<sup>1</sup>
- Relazione geologica elaborata ai sensi dell'allegato 2 punto 3
- Asseverazione del progettista finalizzata a dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti tenendo conto della relazione geologica

<sup>1</sup> Qualora gli interventi previsti rientrino nei casi normati dal Regolamento Regionale 12 novembre 2013, n. 21 "Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione" e comportino la riduzione di superfici boscate e/o la loro trasformazione in altre qualità di coltura



### Parere di compatibilità idrogeologica

**Parere** per autorizzazioni in sanatoria (allegato 1, punto 5) ovvero per movimenti di terra eseguiti in aree gravate da vincolo idrogeologico in assenza o in difformità dell'autorizzazione o parere del vincolo idrogeologico e/o in assenza di comunicazione (R.R. 9/2015, art. 30)

#### Termine del procedimento:

120 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Servizio Foreste

**Oneri istruttori** Ai sensi della L.R. 18 e s.m.i., art. 40 quater, è dovuto il versamento di €100,00, per spese istruttorie, sul c/c 60225323, intestato a "Regione Puglia – Tasse, tributi e proventi regionali")

#### Descrizione sintetica (allegato 1, punto 5)

Ai sensi della normativa vigente in materia, le istanze di parere per autorizzazioni in sanatoria devono essere inoltrate, da parte degli interessati, al SUE (Sportello Unico per l'Edilizia) del Comune territorialmente competente, che deve fornire al richiedente "una risposta tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni, comunque coinvolte" (art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.). Il SUE competente, successivamente, trasmette l'istanza, corredata dalla documentazione tecnica necessaria (Allegato 2), al Servizio Foreste sezione provinciale territorialmente competente. Il Servizio foreste della Regione Puglia, entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza, emana il parere e lo trasmette, direttamente o per il tramite della propria Sezione Provinciale territorialmente competente al SUE in quanto parere endoprocedimentale

**L'elaborato progettuale** deve comprendere la seguente documentazione

- Progetto in scala adeguata, con stato attuale e modificato, completo di piante, prospetti, sezioni significative, particolari costruttivi, indicazioni sui movimenti di terra effettuati (m<sup>3</sup>) e destinazione dei materiali eventualmente eccedenti (art. 7)
- Progetto della regimazione e smaltimento delle acque meteoriche e reflue
- Elaborati progettuali riguardanti le opere necessarie per il mantenimento del principio dell'invarianza idraulica
- Relazione tecnica elaborata ai sensi dell'allegato 2, punti 4d e 4e
- Certificazione della destinazione urbanistica dell'area
- Planimetrie e profili topografici del terreno
- Planimetrie e visure catastali con l'indicazione dei fogli e delle particelle interessati e con indicazione puntuale dell'area o delle aree interessate dalle opere
- Idoneo supporto cartografico (corografia IGM in scala 1:25000 e CTR in scala 1:5000), corredato eventualmente da rilievo plano-altimetrico
- Documentazione fotografica
- Relazione agronomico-forestale (nel caso l'intervento effettuato interessi aspetti di carattere agronomico/forestale)
- Relazione botanico-vegetazionale (nel caso l'intervento effettuato abbia modificato e/o depauperato il patrimonio arboreo e/o arbustivo)
- Relazione geologica elaborata ai sensi dell'allegato 2 punto 3
- Relazione pedologica (solo per gli interventi contemplati dall'art. 16)
- Asseverazione del progettista finalizzata a dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi realizzati tenendo conto della relazione geologica

#### NOTE

*Fermo restando gli aspetti urbanistico – edilizi di esclusiva competenza dei Comuni, il Servizio Foreste della Regione Puglia, a seguito di richiesta avanzata tramite il SUE (procedura schematizzata al punto 5 dell'Allegato 1), **esprime parere di compatibilità idrogeologica**, per gli interventi di cui al comma 1, dettandone le prescrizioni del caso (art. 30 comma 2)*

*Istanza, elaborati e relazioni (tecnica, geologica, ecc.) devono fare riferimento all'opera da sanare inserita nel contesto ed agli effetti sortiti e non già all'intervento come ancora da realizzarsi*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); <http://foreste.regione.puglia.it>

#### Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari - Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: [servizio.foreste@regione.puglia.it](mailto:servizio.foreste@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it)



**Interventi ed opere che non necessitano del preventivo rilascio del parere e per i quali non dovrà essere presentata alcuna istanza**

---

- 1) Tutti gli interventi contemplati al *Capo IV - Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali* agli artt. 17 e 18;
- 2) Tutti gli interventi contemplati al *Capo IV - Opere e movimenti di terreno connessi alla coltivazione e alla sistemazione dei terreni agrari e forestali* agli artt. 23 e 24;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); <http://foreste.regione.puglia.it>

---

**Servizio Foreste**

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari - Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: [servizio.foreste@regione.puglia.it](mailto:servizio.foreste@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste.regione@pec.rupar.puglia.it)



**Casi particolari (allegato 2, punti da 6 a 11)**

Documentazione richiesta, in aggiunta a quanto elencato nelle schede esplicative da 1 a 5

- Punto 6 Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di coltri eluviali e detritiche, deve essere prodotta un'analisi di stabilità del versante ante e post operam. Tale analisi, estesa a una porzione significativa del versante, deve tenere conto del carico esercitato dalle opere da realizzare o già realizzate, inclusi eventuali muri di sostegno o opere di sistemazione esterna del terreno, e deve essere basata su metodologie analitiche che utilizzino i rispettivi profili topografici ed i parametri fisico meccanici dei terreni, ricavati da specifiche e documentate prove di laboratorio effettuate su campioni indisturbati opportunamente prelevati in sito e rappresentative dei terreni affioranti e dei terreni di imposta di eventuali fondazioni.
- Punto 7 Le analisi di stabilità ante e post operam, di cui al precedente comma 6, devono concludersi con il calcolo dei rispettivi fattori di sicurezza e devono tenere conto della sismicità dell'area.
- Punto 8 Nel caso di versanti e/o porzioni di territorio interessati da fenomeni franosi attivi o quiescenti o caratterizzati dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata in presenza di affioramenti di terreni litoidi deve essere prodotta una caratterizzazione geomeccanica dell'ammasso roccioso. Tale analisi ha lo scopo di valutare i caratteri geologico-strutturali dell'ammasso roccioso (giunti, fessurazioni, stratificazioni ecc.).
- Punto 9 Per gli interventi che ricadono in aree soggette a media ed alta pericolosità idraulica così come individuate negli elaborati P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia, la relazione geologica deve comprendere anche uno studio di compatibilità idraulica/idrogeologica redatto secondo le specifiche normative del relativo Piano di Bacino. Tale studio deve chiaramente dichiarare e dimostrare la compatibilità dell'intervento da realizzare e dimostrare che gli interventi stessi non concorrono ad incrementare il livello di rischio.
- Punto 10 Il progettista deve dimostrare e dichiarare esplicitamente la fattibilità degli interventi proposti (nuovi lavori e/o opere oggetto di parere ai sensi del R.D.L. 3267/23 per richiesta di condono edilizio) tenendo conto della relazione geologica, di cui al comma 3, il cui scopo è quello di descrivere compiutamente l'ambiente geologico individuando i fattori di criticità e definendo il modello geologico dell'area di intervento ante e post operam con particolare riferimento alle problematiche di difesa del suolo, stabilità dei versanti, rischio idrogeologico, fenomeni erosivi e rischio di esondazione. Nei casi in cui l'intervento rientri nei punti 6, 8 e 9 dell'Allegato 2 dovranno essere prodotti gli studi specifici così come stabilito dalle NTA dei PAI vigenti.
- Punto 11 Nel caso di movimenti di terra, devono essere indicate le modalità di riutilizzo del materiale asportato e/o il suo trasporto a discarica controllata (art. 7).

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it); <http://foreste.regione.puglia.it>

Servizio Foreste

Via Corigliano, 1 - 70132 Bari - Z.I. - Tel: 080 540 5475 - Fax: 080 540 4036

mail: [servizio.foreste@regione.puglia.it](mailto:servizio.foreste@regione.puglia.it) - pec: [servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.foreste@pec.rupar.puglia.it)

